

# Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes)

del 5 ottobre 2001 (Stato 1° luglio 2025)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>1;2</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione

#### Art. 1 Oggetto della protezione

La presente legge protegge in quanto design le creazioni di prodotti o parti di prodotti caratterizzati in particolare dalla disposizione di linee, superfici, contorni o colori oppure dal materiale utilizzato.

#### Art. 2 Condizioni della protezione

<sup>1</sup> Un design può esser protetto se è nuovo e originale.

<sup>2</sup> Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.

<sup>3</sup> Il design non è originale se, nell'effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.

#### Art. 3 Divulgazioni non opponibili

La divulgazione di un design durante i dodici mesi che precedono la data di deposito o di priorità non è opponibile alla persona che è titolare del diritto di protezione (titolare del diritto), se:

- a. terzi hanno abusivamente divulgato il design a danno dell'avente diritto;
- b. l'avente diritto ha divulgato egli stesso il design.

RU 2002 1456

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

<sup>3</sup> FF 2000 2432

**Art. 4** Motivi di esclusione

La protezione del design è esclusa, se:

- a. non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1;
- b. al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2;
- c. le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto;
- d. il design viola il diritto federale o trattati internazionali<sup>4</sup>;
- e. il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

**Sezione 2: Esistenza del diritto di design****Art. 5** Nascita del diritto di design e durata della protezione

<sup>1</sup> Il diritto di design nasce con l'iscrizione nel registro dei design (registro).

<sup>2</sup> La protezione dura per cinque anni a contare dalla data del deposito.

<sup>3</sup> Può essere rinnovata per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno.

**Art. 6** Priorità di deposito

Il diritto di design spetta a chi deposita per primo il design.

**Art. 7** Legittimazione al deposito

<sup>1</sup> È legittimato al deposito chi ha creato il design, il suo successore in diritto o terzi cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico.

<sup>2</sup> Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono legittimate al deposito in comune, salvo convenzione contraria.

**Sezione 3: Estensione della protezione ed effetti****Art. 8** Estensione della protezione

La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato.

<sup>4</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

**Art. 9** Effetti del diritto di design

<sup>1</sup> Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.

<sup>1bis</sup> Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo.

**Art. 10** Obbligo di informare del titolare del diritto

Chi rimanda, su merci o in atti d'affari, a una protezione del design senza indicare il numero del diritto di design è tenuto a comunicarlo gratuitamente su richiesta.

**Art. 11** Più aventi diritto

Salvo convenzione contraria, più aventi diritto dispongono in comune delle prerogative secondo l'articolo 9.

**Art. 12** Diritto di proseguire l'uso

<sup>1</sup> Il titolare del diritto non può vietare a terzi di continuare a usare, nella stessa misura, un design che avevano usato in buona fede in Svizzera durante i seguenti periodi:

- a. prima della data di deposito o di priorità;
- b. durante la durata del differimento della pubblicazione (art. 26).

<sup>2</sup> Il diritto di proseguire l'uso è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

**Art. 13** Diritto di coutenza

<sup>1</sup> Il titolare del diritto non può opporre il design registrato a terzi che, in buona fede, hanno usato commercialmente il design in Svizzera fra l'ultimo giorno del termine di pagamento dell'emolumento relativo a un ulteriore periodo di protezione e il giorno in cui è stata presentata la domanda di proseguimento della procedura (art. 31) o che hanno effettuato a tale scopo speciali preparativi.

<sup>2</sup> Il diritto di coutenza è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

<sup>3</sup> Chi rivendica il diritto di coutenza deve versare al titolare del diritto un equo indennizzo a partire dal risorgere del diritto di design.

**Art. 14** Trasferimento

<sup>1</sup> Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design.

<sup>5</sup> Introdotto dall'all n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>2</sup> Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l'iscrizione nel registro. Esso ha effetto nei confronti di terzi in buona fede soltanto una volta iscritto nel registro.

<sup>3</sup> Fino alla registrazione del trasferimento:

- a. i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto;
- b. possono essere promosse azioni secondo la presente legge contro il precedente titolare del diritto.

#### **Art. 15** Licenza

<sup>1</sup> Il titolare del diritto può concedere a terzi l'uso esclusivo o non esclusivo del diritto di design o di singole facoltà da esso derivanti.

<sup>2</sup> La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente.

#### **Art. 16** Usufrutto e pegno

<sup>1</sup> Il diritto di design può essere oggetto di usufrutto o costituito in pegno.

<sup>2</sup> L'usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti.

<sup>3</sup> Fino alla registrazione del diritto di usufrutto, i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto.

#### **Art. 17** Esecuzione

Il diritto di design può essere oggetto di procedure esecutive.

### **Sezione 4: Rappresentanza**

#### **Art. 18<sup>6</sup>**

<sup>1</sup> Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

<sup>2</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 3 del DF del 28 set. 2018 concernente l'approvazione e l'attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061).

## Capitolo 2: Deposito e registrazione

### Sezione 1: Deposito

#### Art. 19 Condizioni generali

<sup>1</sup> Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all'IPI. La domanda contiene:<sup>7</sup>

- a. la richiesta di registrazione;
- b. una raffigurazione del design idonea per la riproduzione; se la raffigurazione non soddisfa questa condizione, l'IPI<sup>8</sup> concede al depositante<sup>9</sup> un termine per ovviare a tale mancanza.

<sup>2</sup> Entro il termine fissato dall'IPI, va inoltre pagato l'emolumento previsto per il primo periodo di protezione.

<sup>3</sup> Nel caso in cui il design depositato sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione. Se è tuttavia previsto che la protezione del design debba essere mantenuta dopo la scadenza del differimento<sup>10</sup>, va preventivamente fatta pervenire all'IPI una raffigurazione del design idonea per la riproduzione.

<sup>4</sup> Contro versamento di un emolumento, il design può essere corredato di una descrizione di 100 parole al massimo al fine di spiegare la raffigurazione.

#### Art. 20 Deposito cumulativo

<sup>1</sup> I design che, secondo l'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968<sup>11</sup> istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali, appartengono alla stessa classe possono essere depositati mediante deposito cumulativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare le dimensioni e il peso del deposito cumulativo.

#### Art. 21 Effetto del deposito

Il deposito crea la presunzione della novità e dell'originalità del design nonché del diritto al deposito.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 3 del DF del 28 set. 2018 concernente l'approvazione e l'attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 975; FF **2017** 5061).

<sup>8</sup> Nuova designazione giusta l'all. n. 5 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>9</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

<sup>10</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

<sup>11</sup> RS **0.232.121.3**

## Sezione 2: Priorità

### Art. 22 Condizioni ed effetti della priorità

<sup>1</sup> Se un design è stato oggetto di un primo deposito regolare, effettuato o esplicante i suoi effetti in un altro Stato firmatario della Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>12</sup> per la protezione della proprietà industriale, il depositante<sup>13</sup> o il suo successore in diritto possono rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso design in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera avvenga entro sei mesi dal primo deposito.

<sup>2</sup> Il primo deposito in uno Stato che garantisce alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato firmatario della Convenzione d'Unione di Parigi.

### Art. 23 Requisiti formali

<sup>1</sup> Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'IPI una dichiarazione di priorità. L'IPI può esigere la presentazione di un attestato di priorità.

<sup>2</sup> La pretesa decade se i termini e i requisiti formali stabiliti dal Consiglio federale non sono rispettati.

<sup>3</sup> La registrazione di una priorità crea unicamente una presunzione a favore del titolare del diritto.

## Sezione 3: Registrazione e rinnovo della protezione; comunicazione elettronica con le autorità<sup>14</sup>

### Art. 24 Registrazione

<sup>1</sup> Un design depositato conformemente alle prescrizioni giuridiche è iscritto nel registro.

<sup>2</sup> L'IPI non entra nel merito della domanda di registrazione, se i requisiti formali secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 non sono soddisfatti.

<sup>3</sup> L'IPI respinge la domanda di registrazione quando è evidente che esiste un motivo d'esclusione secondo l'articolo 4 lettere a, d o e.

<sup>4</sup> Nel registro sono inoltre iscritte tutte le modificazioni relative al diritto di design o agli aventi diritto. Il Consiglio federale può prevedere l'iscrizione di ulteriori indicazioni, come restrizioni della libertà di disporre decise da giudici o da autorità preposte alle procedure esecutive.

<sup>12</sup> RS **0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04**

<sup>13</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5085; FF **2001** 5109).

**Art. 25** Pubblicazione

<sup>1</sup> L'IPI pubblica, in base alle iscrizioni nel registro, le indicazioni previste dall'ordinanza e una riproduzione del design depositato.

<sup>2</sup> L'IPI designa l'organo di pubblicazione.

**Art. 26** Differimento della pubblicazione

<sup>1</sup> Il depositante<sup>15</sup> può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità.

<sup>2</sup> Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata.

<sup>3</sup> L'IPI mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento.

**Art. 26a**<sup>16</sup> Comunicazione elettronica con le autorità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

<sup>3</sup> Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

<sup>4</sup> L'IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una remunerazione per questo servizio.

<sup>5</sup> Le pubblicazioni dell'IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

**Art. 27** Pubblicità del registro e consultazione degli atti

<sup>1</sup> Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e chiedere estratti; è fatto salvo l'articolo 26.

<sup>2</sup> Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Il Consiglio federale può restringere il diritto alla consultazione soltanto se vi si oppongono segreti di fabbricazione o di affari o altri interessi preponderanti.

<sup>3</sup> A titolo eccezionale il fascicolo può essere consultato prima dell'iscrizione a condizione che questo non abbia effetti sulle condizioni e sull'estensione della protezione (art. 2–17). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

<sup>15</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

<sup>16</sup> Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

**Art. 28** Cancellazione della registrazione

L'IPI cancella del tutto o in parte la registrazione se:

- a. il titolare del diritto ne chiede la cancellazione;
- b. la registrazione non viene rinnovata;
- c. gli emolumenti previsti non vengono pagati;
- d. la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato; o
- e. il termine di protezione giusta l'articolo 5 è scaduto.

**Art. 29** Deposito internazionale

Chi effettua il deposito internazionale di un disegno o modello industriale (design) con denominazione Svizzera consegue la protezione garantita dalla presente legge come nel caso di deposito in Svizzera. Qualora le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925<sup>17</sup> concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali siano più favorevoli al depositario internazionale di quelle della presente legge, esse prevalgono su queste ultime.

**Sezione 4: Emolumenti****Art. 30**

L'ammontare degli emolumenti da pagare secondo la presente legge e la relativa ordinanza nonché le modalità di pagamento sono retti dal Regolamento del 28 aprile 1997<sup>18</sup> sulle tasse dell'Istituto della proprietà intellettuale (OT-IPI).

**Capitolo 3: Protezione giuridica****Sezione 1:****Proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini****Art. 31**

<sup>1</sup> Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'IPI, il depositante o titolare del diritto può chiedere all'IPI il proseguimento della procedura.<sup>19</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositante<sup>20</sup> o il titolare del

<sup>17</sup> [CS 11 1000]. Vedi ora l'Acc. del 29 nov. 1960 (RS 0.232.121.2).

<sup>18</sup> [RU 1997 2173; 1999 2632; 2001 23855; 2005 2323; 2006 4487; 2007 4477 cifra VI; 2008 1897, 2431; 2011 2251; 2013 1307; 2016 1049. RU 2016 4845 art. 12 ]. Vedi ora l'O dell'IPI del 14 giu. 2016 sulle tasse, in vigore dal 1° gen. 2017 (RS 232.148).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>20</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l'atto omesso e pagato l'emolumento per il proseguimento della procedura.

<sup>3</sup> L'accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell'IPI ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l'atto per tempo.

<sup>4</sup> Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini:

- a. per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura;
- b. per rivendicare una priorità.

## Sezione 2: ...

### Art. 32<sup>21</sup>

## Sezione 3: Diritto civile

### Art. 33            Azione d'accertamento

Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge.

### Art. 34            Azione per cessione

<sup>1</sup> Chiunque dimostri un diritto prevalente può pretendere in giudizio la cessione del diritto di design da parte del titolare del diritto.

<sup>2</sup> Se il titolare del diritto è in buona fede, l'azione nei suoi confronti va promossa entro due anni dalla pubblicazione del design.

<sup>3</sup> Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.

### Art. 35            Azione d'esecuzione di una prestazione

<sup>1</sup> Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;

<sup>21</sup> Abrogata dall'all. n. 22 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

- c. obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni<sup>22</sup> volte al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, nonché alla consegna dell'utile secondo le disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

<sup>3</sup> L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo l'iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.

<sup>4</sup> Chi dispone di una licenza esclusiva<sup>23</sup> è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il danno da essi subito.

#### **Art. 36** Confisca nella procedura civile

Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente o delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

#### **Art. 37**<sup>24</sup>

#### **Art. 38**<sup>25</sup> Provvedimenti cautelari

Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:

- a. assicurare le prove;
- b. accertare la provenienza degli oggetti prodotti illecitamente;
- c. salvaguardare lo stato di fatto; o
- d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

#### **Art. 39** Pubblicazione della sentenza

Su domanda della parte vincente, il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte soccombente. Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.

<sup>22</sup> RS 220

<sup>23</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

<sup>24</sup> Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 11 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 11 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

**Art. 40<sup>26</sup>** Trasmissione delle sentenze

Le autorità giudiziarie trasmettono all'IPI, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

**Sezione 4: Diritto penale****Art. 41** Violazione del diritto di design

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design:

- a. usando illecitamente il design;
- b. partecipando a un atto d'uso o avendone favorito o facilitato l'esecuzione;
- c. rifiutando di indicare all'autorità competente la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali,

su querela del titolare del diritto è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.<sup>27</sup>

<sup>2</sup> Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...<sup>28 29</sup>

**Art. 41a<sup>30</sup>** Atti esenti da pena

Gli atti di cui all'articolo 9 capoverso 1<sup>bis</sup> sono esenti da pena.

**Art. 42** Infrazioni commesse nell'azienda

Ai dipendenti, mandatari o rappresentanti che commettono infrazioni nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>31</sup> sul diritto penale amministrativo.

**Art. 43** Sospensione del procedimento

<sup>1</sup> Il giudice può sospendere il procedimento penale quando l'imputato fa valere in un procedimento civile la nullità o la non violazione del diritto di design.

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta l'all n. 4. della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>28</sup> Per. abrogato dalla cifra I n. 7 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>30</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>31</sup> RS 313.0

<sup>2</sup> Qualora in un procedimento penale si sostenga la nullità o la non violazione del diritto di design, il giudice può fissare un termine adeguato per farle valere in un procedimento civile.

<sup>3</sup> Durante la sospensione del procedimento è sospesa anche la prescrizione.

**Art. 44** Confisca nella procedura penale

Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

**Art. 45** Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

**Sezione 5:**

**Intervento in caso di introduzione di oggetti nel territorio doganale o di asportazione di oggetti dal territorio doganale<sup>32</sup>**

**Art. 46<sup>33</sup>** Denuncia di oggetti sospetti

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente.

<sup>2</sup> In tali casi, è autorizzato a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l'articolo 47.

**Art. 47<sup>34</sup>** Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'UDSC<sup>35</sup> di negare lo svincolo di tali oggetti.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

<sup>35</sup> Nuova espr. giusta la cifra I n. 4 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- <sup>2</sup> Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che gli oggetti siano distrutti:
- secondo la procedura ordinaria (art. 48c–49); o
  - secondo la procedura semplificata (art. 49a), se si tratta di un piccolo invio.
- <sup>3</sup> Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che gli oggetti gli siano consegnati perché provveda lui stesso alla distruzione.
- <sup>4</sup> La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 48 capoversi 3 e 4.
- <sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.
- <sup>6</sup> Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa degli oggetti.
- <sup>7</sup> L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

**Art. 48<sup>36</sup>** Ritenzione degli oggetti

- <sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che gli oggetti destinati a essere introdotti nel territorio doganale o asportati dal territorio doganale siano prodotti illecitamente, l'UDSC:
- trattiene gli oggetti; e
  - lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.
- <sup>2</sup> Se con la domanda d'intervento di cui all'articolo 47 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 49a.
- <sup>3</sup> L'UDSC trattiene gli oggetti al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.
- <sup>4</sup> In casi motivati, può trattenere gli oggetti per altri dieci giorni feriali al massimo.
- <sup>5</sup> Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

**Art. 48a<sup>37</sup>** Campioni o modelli

<sup>1</sup> Durante la ritenzione degli oggetti, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.

<sup>2</sup> Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

<sup>3</sup> Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

**Art. 48b<sup>38</sup>** Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

<sup>1</sup> Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 48a capoverso 1.<sup>39</sup>

<sup>2</sup> Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

<sup>3</sup> L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.<sup>40</sup>

**Art. 48c<sup>41</sup>** Comunicazione concernente la domanda di distruzione degli oggetti<sup>42</sup>

<sup>1</sup> ...<sup>43</sup>

<sup>2</sup> Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1.

<sup>37</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 313; FF **2023** 1184).

<sup>38</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 313; FF **2023** 1184).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 313; FF **2023** 1184).

<sup>41</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 313; FF **2023** 1184).

<sup>43</sup> Abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU **2025** 313; FF **2023** 1184).

3 ...44

**Art. 48<sup>d</sup>**<sup>45</sup> Consenso

<sup>1</sup> Per la distruzione degli oggetti è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

<sup>2</sup> Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione degli oggetti entro i termini di cui all'articolo 48 capoversi 2 e 3.

**Art. 48<sup>e</sup>**<sup>46</sup> Mezzi probatori

Prima della distruzione degli oggetti, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

**Art. 48<sup>f</sup>**<sup>47</sup> Risarcimento

<sup>1</sup> Se la distruzione degli oggetti si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

<sup>2</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione degli oggetti, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.<sup>48</sup>

**Art. 48<sup>g</sup>**<sup>49</sup> Spese

<sup>1</sup> Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente.

<sup>2</sup> Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 48<sup>e</sup> decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 48<sup>f</sup> capoverso 1.<sup>50</sup>

<sup>44</sup> Abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

<sup>45</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>46</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

<sup>47</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

<sup>49</sup> Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

**Art. 49<sup>51</sup>** Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

<sup>1</sup> Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione degli oggetti, l'UDSC può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'UDSC può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

<sup>2</sup> Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione degli oggetti e dal prelievo dei campioni o modelli.<sup>52</sup>

**Art. 49a<sup>53</sup>** Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

<sup>1</sup> Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene gli oggetti:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che oggetti destinati all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale siano stati prodotti illecitamente; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b).

<sup>2</sup> Può incaricare l'IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

<sup>3</sup> L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione degli oggetti, comunicandogli che gli oggetti verranno distrutti se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

<sup>4</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 48 capoversi 3 e 4, 48a, 48b e 49.

<sup>5</sup> Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge gli oggetti a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure li affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l'articolo 47 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

<sup>6</sup> L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero degli oggetti distrutti in virtù del capoverso 5.

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

<sup>53</sup> Introdotta dalla cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).

## Capitolo 4: Disposizioni finali

### Art. 50 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

### Art. 51 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell'allegato.

### Art. 52 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all'IPI una raffigurazione del design adatta per la riproduzione.

<sup>2</sup> I disegni e i modelli già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora registrati, sottostanno al diritto previgente fino al momento della registrazione.

<sup>3</sup> I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione.

<sup>4</sup> L'articolo 35 capoverso 4 è applicabile soltanto ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 53 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 2002<sup>54</sup>

<sup>54</sup> DCF dell' 8 mar. 2002.

*Allegato*  
(art. 51)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

I

La legge federale del 30 marzo 1900<sup>55</sup> sui disegni e modelli industriali è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>56</sup>

<sup>55</sup> [CS 2 857; RU **1956** 872; **1962** 479; **1988** 1776 all. cifra I lett. f; **1992** 288 all. n. 9; **1995** 1784, 5050 all. n. 3]

<sup>56</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2002** 1456.